Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PSA Genova Pra' S.p.A.

PARTE SPECIALE E

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Aggiornamento Maggio 2018

Revisione 10 novembre 2020

INDICE

1. Finalità **81**

2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 **81**

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01 **84**

***4.* Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli** **85**

4.1. In relazione all'approvvigionamento di beni e/o materiali presso soggetti terzi: **86**

4.2. In relazione alla gestione del rapporto commerciale con i clienti: **86**

4.3. In relazione alla gestione dei flussi finanziari infragruppo **87**

***5.* Compiti dell'Organismo di Vigilanza** **87**

1. Finalità

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello – come individuati al paragrafo 4 della Parte Generale, sez. B. – dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in PSA GP e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare efficacemente le proprie attività istituzionali.

In linea generale, tutti i Destinatari adottano, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alla normativa vigente ed al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico della Capogruppo PSA;
- Procedure interne (in particolare quelle ricomprese e richiamate dal sistema di qualità);
- Procure e deleghe;
- Ogni altra regola aziendale, comunque denominata che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-octies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dai casi di concorso di reati, chi al fine di procurare a sé od altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro cinquecentosedici ad euro diecimilatrecentoventinove.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro cinquecentosedici, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocento novantatre euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma punisce chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocento novantatre euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio
Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648".

La struttura della fattispecie ricalca le precedenti, con una significativa differenza. E' punito anche chi ha commesso (o concorso a commettere) il reato presupposto.

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

La differenza principale fra i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (da una parte), rispetto a quello di autoriciclaggio si fonda sul rilievo che soltanto per i primi è esclusa la punibilità laddove l'autore abbia concorso nel reato di "provenienza" del denaro o delle altre utilità.

In concreto, i reati ex artt. 648, 648bis e/o 648ter non sono punibili quando il soggetto agente sia responsabile del reato da cui deriva il/i bene/i oggetto della condotta ricettiva e di ostacolo all'individuazione della provenienza.

Nel reato di "autoriciclaggio", invece, l'aver preso parte al reato di "provenienza" del/i bene/i oggetto della condotta ricettiva e di reimpiego non costituisce causa di non punibilità.

Ferma tale significativa differenza, si ritiene tuttavia - in sede di prima applicazione - che le condotte tramite le quali è astrattamente possibile realizzare il reato di "autoriciclaggio" siano in realtà del tutto analoghe (anzi, ne costituiscano un sottoinsieme, stanti le limitazioni contenute nell'art. 648 ter.1) a quelle già considerate, nelle precedenti stesure del Modello, per i reati di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter.

Si ritiene quindi di confermare la validità delle analisi svolte finora, che hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività di PSA GP "sensibili", di seguito elencate e le rispettive condotte oggetto di monitoraggio e prevenzione.

3.1. Approvvigionamento di beni e/o materiali presso soggetti terzi: si tratta delle attività relative all'acquisto di beni e servizi necessari al regolare svolgimento dell'attività aziendale.

3.2. Rapporti commerciali con soggetti terzi: si tratta delle attività legate ai rapporti con i clienti della Società a cui la stessa offre i propri servizi.

3.3. Gestione di flussi finanziari infragruppo: si tratta delle attività legate all'acquisto di beni da Società del gruppo PSA, ovvero all'erogazione di servizi che PSA GP offre alle Società ad essa collegate o dalla stessa controllate.

In tali ambiti di attività, in via generale è fatto obbligo ai destinatari del Modello di:

- limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle raccordanze bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;

- vii. aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della Funzione competente;
- effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed indipendenti dalle funzioni operative;
- effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, il pagamento di dividendi ecc.) solo nei confronti di soggetti preventiva mente e specificamente identificati;
- eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

4. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *Protocolli di Prevenzione Generali* relativi alle attività sensibili. I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono costituiti dall'espresso obbligo a carico dei destinatari (gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti, nonché i Consulenti e i *Partners* nell'ambito delle attività da essi svolte) di seguire i seguenti principi di comportamento, in particolare di:

  - tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed alle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/*partners* aventi sede legale in Italia o all'estero;

  - garantire la tracciabilità degli incassi e non accettare pagamenti che provengano da persone elencate all'interno di *black list* antiterrorismo (consultabili sul sito internet www.fatf-gafi.org. *Current NCCT List*)

  - garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari con la Capogruppo, (con particolare riferimento al processo di approvvigionamento di beni, prodotti, macchinari).

- *Protocolli di controllo specifici:* al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti nell'ambito delle aree di rischio individuate, sono adottate, oltre ai principi generali di comportamento sopra individuati, ulteriori regole di comportamento definite per le singole attività sensibili. In particolare si prevede che:

4.1. In relazione all'approvvigionamento di beni e/o materiali presso soggetti terzi:

1. attività di qualificazione e valutazione dei fornitori in conformità a quanto stabilito nella procedura in materia di acquisti utilizzata da PSA GP, ad opera della Funzione

Acquisti in collaborazione con il Dipartimento *Quality and Industrial Safety* e le singole Funzioni Richiedenti;

2. predisposizione di lista fornitori qualificati, ad opera della Funzione Acquisti;
3. controlli al ricevimento del materiale acquistato dal fornitore con verifica della corrispondenza tra quantità e qualità dei beni in entrata ed i dati riportati sull'ordine di acquisto ad opera dell'Ufficio Fornitori;

4.2. In relazione alla gestione del rapporto commerciale con i clienti:

1. identificazione ed obbligo di registrazione dei dati relativi al cliente: in particolare caratteristiche del cliente (società, persona fisica), sede legale, istituto di credito utilizzato dal cliente per effettuare il pagamento;
2. l'Ufficio Amministrazione dovrà valutare anche i profili di "rischio riciclaggio" relativi ai clienti. La valutazione del profilo può fondarsi sui seguenti "elementi di attenzione":
   - settore di attività ed oggetto sociale del cliente (se persona giuridica);
   - residenza/sede sociale del cliente in "paradisi fiscali" o in paesi "non cooperativi" di cui alle Liste GAFI.
   La presenza di eventuali anomalie deve essere segnalata all'Amministratore
   Delegato. La Società valuterà l'opportunità di continuare il proprio rapporto contrattuale con soggetti che presentino significativi elementi di criticità;
3. la Società potrà accettare soltanto pagamenti che avvengano tramite circuiti bancari, ad eccezione di quanto viene gestito secondo la procedura di Gestione delle Piccole Casse e con riferimento al solo deposito IVA di cui al paragrafo n.
   4.8 della Parte Speciale A;
4. identificazione delle funzione amministrazione come funzione responsabile delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

4.3. In relazione alla gestione dei flussi finanziari infragruppo:

1. eventuali acquisti di beni effettuati da Società del Gruppo sono regolati da contratto scritto e stipulati a condizioni di mercato;
2. sono effettuati controlli al ricevimento dei beni acquistati con verifica della conformità del bene alle previsioni contrattuali;
3. tutti i flussi finanziari con le altre società del Gruppo (sia per l'acquisto di beni che per l'erogazione di servizi) si svolgono mediante circuito bancario, assicurando la tracciabilità di ogni operazione.

4.4. Presidi procedurali interni

PSA GP ha adottato le seguenti regole e procedure, il cui rispetto deve sempre improntate il comportamento di tutti i destinatari del Modello:

1. Codice Etico del Gruppo PSA;
2. Procedura PRO201303-00 (valutazione e qualifica dei fornitori)
3. Procedura PRO201302-01 (procedura acquisti)
4. Procedura PRO201312-00 (procedura "3WM")
5. "PSA GP Exclusion List" riferita alle precedenti procedure;

Ogni destinatario del Modello deve inoltre attenersi scrupolosamente alle condizioni specifiche di ogni singolo contratto stipulato dalla Società con i terzi.

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di Riciclaggio, diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito accesso alla documentazione aziendale rilevante.

Sono, inoltre, previsti specifici flussi informativi all'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'Ufficio Amministrazione invia un *report* semestrale con riferimento all'attuazione dei protocolli di controllo, nonché si impegna a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia ed irregolarità di cui abbia evidenza. E', inoltre, prevista una riunione annuale dell'Organismo di Vigilanza con il Collegio Sindacale per discutere sull'efficacia delle misure di controllo adottate, sullo stato di attuazione delle medesime, nonché sulle eventuali violazioni riscontrate.

Infine, la Società di revisione, mediante apposito *report* successivo ad ogni controllo, segnala all'Organismo di Vigilanza, qualsiasi anomalia riscontrata.